

L'avvio automatico della procedura del dissesto finanziario
Una situazione paradossale

di Roberto Nannarone

Con la deliberazione n. 27 del 30 agosto 2019, pubblicata il successivo 4 settembre, per rispettare i termini perentori di cinque giorni previsti per la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Regione Abruzzo e al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per la Finanza locale, il Consiglio Comunale di Scanno ha deliberato il “**Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis, D. Lgs. n. 267/2000)**”, a seguito dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2018 che presentava una situazione deficitaria di 1.758.957,27 euro.

Con la stessa deliberazione, resa immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale si è impegnato ad approvare, entro il termine perentorio di 90 giorni, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale del disavanzo tecnico della durata di anni venti.

Tale situazione debitoria è stata contestata dai Consiglieri di Minoranza del Gruppo “Scanno insieme” per evidenti errori contabili e per una scelta politica di gonfiare le poste passive. Le osservazioni della Minoranza, il cui testo è allegato alla deliberazione consiliare n. 26 del 30 agosto 2019, non sono state assolutamente prese in esame dalla Maggioranza consiliare e dal nuovo Revisore dei Conti, perché avrebbero messo in discussione l'impianto contabile del Consuntivo 2018 predisposto dai consulenti esterni che coadiuvano gli Amministratori.

L'avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale avrebbe dovuto portare l'attuale Maggioranza consiliare a predisporre ed approvare, entro domani 28 novembre, il previsto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Domenica pomeriggio i Consiglieri di Minoranza sono stati invitati ad una riunione in Comune per essere informati dal Vice Sindaco e dai Consiglieri di Maggioranza che per giovedì 28 novembre sarebbe stato convocato il Consiglio Comunale per dichiarare il dissesto finanziario.

Una vera beffa, soprattutto se si tiene conto che la precedente Amministrazione comunale ha impegnato tutto il suo mandato amministrativo per far fronte al risanamento del bilancio, ben potendo dichiarare il dissesto finanziario fin dal 18 dicembre 2013, giorno in cui la Sezione di Controllo della Corte dei Conti aveva convocato gli Amministratori di Scanno ed il Revisore dei Conti per esaminare le gravi criticità emerse nella gestione finanziaria del periodo 2008-2012, dal quale aveva ereditato oltre 2,5 milioni di debiti.

La procedura prevista dall'articolo 243-bis del TU 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 243-bis del D. Lgs n. 267/2000 prevede che i Comuni, nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, dopo aver accertato che le misure adottabili in esecuzione degli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale attraverso l'adozione di un piano di riequilibrio finanziario, la cui procedura è scandita dalla normativa, che prevede una istruttoria complessa, con il concorso del Comune, del Ministero dell'Interno e della Corte dei Conti, a conclusione della quale, come indicato dall'articolo 243-bis, quinto comma, del TUEL, il Consiglio Comunale delibera il piano, nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera con cui si è stabilito di presentare il piano stesso.

Nel nostro caso, il termine di scadenza è fissato per domani 28 novembre.

Ai fini della predisposizione del piano, il Comune avrebbe dovuto effettuare tempestivamente una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio il Comune avrebbe potuto provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso

quello in corso, convenuto con i creditori, sebbene la liquidità in cassa, assicurata dall'accreditamento degli 825 mila euro, avrebbe evitato anche tale rateizzazione.

Nulla di tutto questo sembra sia stato fatto, con gravi omissioni da parte dell'attuale Amministrazione comunale, che ha quindi la responsabilità politica di aver provocato il dissesto finanziario, senza l'esistenza dei gravi motivi previsti dalla normativa di settore.

L'articolo 6, secondo comma, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, prevede che, se allo scadere del termine (perentorio) il Comune non vi abbia provveduto, si avvia in automatico la procedura di dissesto finanziario da deliberare nei 20 giorni successivi, previa diffida del Prefetto.

Una recente ordinanza della Corte dei Conti – Sezioni riunite sulla procedura del piano finanziario di riequilibrio pluriennale chiarisce la portata della norma

Le sezioni riunite della Corte dei Conti, chiamate a decidere sul ricorso di un Comune che aveva impugnato l'«inammissibilità» del piano finanziario di riequilibrio finanziario, all'udienza del 3 luglio 2019, accogliendo le eccezioni sollevate dal legale dell'Ente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 243-quater, comma 7°, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in relazione all'**avvio automatico della procedura di dissesto nelle amministrazioni comunali**, che iniziano il proprio mandato in pendenza del termine voluto dalla legge di presentazione del relativo piano, ritenuto di natura perentoria.

Nel caso esaminato dalla Corte era accaduto che la deliberazione per dare l'avvio all'adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale fosse stata assunta dal Commissario prefettizio pochi giorni prima delle elezioni amministrative e i nuovi amministratori, per motivi indipendenti dalla loro volontà, avevano assunto la delibera di approvazione del piano di riequilibrio con un ritardo di soli otto giorni. Nel ricorso avevano motivatamente invocato le scriminanti dell'«errore scusabile», del «principio di affidamento» e della carenza di colpa grave degli interessati, i cui presupposti esistevano nella fattispecie, citando la giurisprudenza delle stesse Sezioni riunite della Corte dei Conti.

La Corte dei Conti ha, quindi, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 243-quater, settimo comma, del D. Lgs. n. 267/2000, nella parte in cui prevede l'automatico avvio della procedura del dissesto finanziario, nell'ipotesi di mancata adozione della deliberazione da parte del Consiglio comunale nel termine perentorio previsto dall'articolo 243-bis (90 giorni), anche in assenza di una previa delibera di piano e comunque senza consentire alle amministrazioni di poter tener conto della reale situazione finanziaria dell'ente per effetto del prolungamento del procedimento di controllo oltre i termini ordinatori (articolo 243 quater, commi 1 e 3).

La situazione paradossale è che nel caso esaminato dalla Corte dei Conti non vi erano più creditori del Comune, in quanto i nuovi amministratori, nelle more che la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo si pronunciasse nel merito, avevano eliminato del tutto, attraverso un'opera di riduzione delle spese e di incremento delle entrate, la propria «deficitarietà finanziaria», come dimostrato dal conto consuntivo 2018 approvato.

In caso di diniego del ricorso si sarebbe verificata la paradossale situazione di doversi applicare la «sanzione» del dissesto finanziario a un Comune che nel frattempo aveva eliminato del tutto il suo disequilibrio finanziario (con il ritorno *in bonis*), situazione non consentita dal quadro normativo vigente e foriera essa stessa di danno erariale.

Le sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale a speciale composizione, nell'udienza del 3 luglio 2019 hanno depositato il dispositivo, con cui, pronunciandosi parzialmente, hanno dichiarato in via pregiudiziale ammissibile il ricorso e nel contempo sollevato, con separata ordinanza, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 243-quater, settimo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.